

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**  
**DELL'ASSOCIAZIONE "FRENTANIA TEATRI"**

L'anno 2021, il giorno 01 del mese di Marzo, alle ore 16.00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione **FRENTANIA TEATRI**.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. SALE GIANDOMENICO, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. SALE GIUSEPPE quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

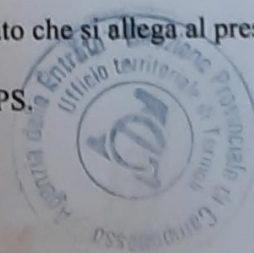
- **Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)**

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Sale Giandomenico, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017**)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: **FRENTANIA TEATRI APS.**



La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **FRENTANIA TEATRI Associazione di promozione sociale (in sigla FRENTANIA TEATRI APS).**

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Molise.

Alle ore 17.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

*[Signature]*



Il Presidente

*[Signature]*

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**UFFICIO DI TERMOLI**  
**10 MAR 2021**

|                                                   |              |       |
|---------------------------------------------------|--------------|-------|
| Registrato il <u>3<sup>o</sup></u> al n° <u>E</u> |              |       |
| Estratto del Vocabolario delle Imposte            |              |       |
| Data di emissione                                 |              |       |
| Data                                              | Cod. Fisc.   | Serie |
| Data                                              | Cod. Azienda |       |
| Data                                              | CAT          |       |

TALE GENLE c

*[Signature]*  
l'addetto al servizio  
Giuseppe MASTRANTONIO

## Verbale del consiglio direttivo per l'ammissione dei soci

L'anno 2021 il giorno 01 del mese di marzo alle ore 14.00 presso la sede sociale, sita in Via Amedeo di Savoia n.50 di Termoli, si è riunito, dietro invito del Presidente, il consiglio direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - ammissione nuovi soci ordinari;

2 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Sale Giandomenico, nato a Termoli il 16/05/1981 e ivi residente in Corso Vittorio Emanuele III, 51 – C.F. SLAGDM81E16L113J - Presidente;

Assiste il segretario amministrativo sig. Sale Giuseppe, nato a Termoli il 11/07/1979 e ivi residente in Via

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola passando ad analizzare l'ordine del giorno predisposto.

### Premesso

- che sono pervenute n. 05 domande di ammissione a socio ordinario da parte dei signori:

Alessandro Amoruso, nato a Termoli il 05/11/1995 e ivi residente in Via Marinelle, 3 – C.F. MRSLSN95S05L113X;

Elisa Amoruso, nata a Termoli il 07/08/1985 e ivi residente in Via Martiri della Resistenza, 56 – C.F. MRSLSE85M47L113A;

Antonio Damiano Nicodemo, nato a Larino il 19/02/1988 e residente a Guglionesi in Via Messina, 2 – C.F. NCDNND88B19E456R;

Lucio Morgante, nato a Isernia il 25/09/1985 e residente a Bruxelles in Rue Cesar Depaepe, 9 – C.F. MRGLCU85P25E335Z;

Arianna Tilli, nata a Termoli il 10/07/1981 e ivi residente in Corso Vittorio Emanuele III, 51 C.F. TLLRNN81L50L113Y;

- che le predette domande sono conformi alle disposizioni statutarie;

Il consiglio direttivo, all'unanimità di voti

# FRENTANIA teatri

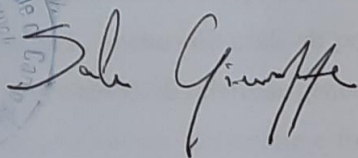
delibera

1) di ammettere in qualità di soci ordinari i signori: Amoruso Alessandro, Elisa Amoruso, Antonio Damiano Nicodemo, Lucio Morgante, Arianna Tilli;

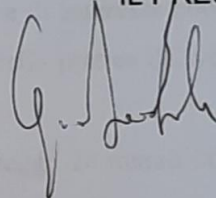
2) di inviare loro la lettera di ammissione.

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 15:30

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FRENTANIA TEATRI

### Articolo 1

E' costituito l'Ente del Terzo Settore (Ets) in forma di associazione promozione sociale denominata Frentania Teatri APS, con sede legale in Termoli (CB), Via Amedeo di Savoia 50.

### Articolo 2

L'Associazione é apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fini di lucro (in nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette); democraticità della struttura; elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini; gratuità delle cariche sociali.

### Articolo 3

L'Associazione, ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le seguenti attività di interesse generale :

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione ha lo scopo di essere un centro di ricerca, produzione e programmazione teatrale e cinematografica oltre che multidisciplinare, accogliendo tutte le forme d'arte, danza, musica, letteratura: Cultura nella più ampia accezione.

Inoltre si impegna nell'applicazione delle arti come strumento per l'inclusione sociale.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali

delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, per esempio della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

#### *Articolo 4*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote di ammissione e dalle quote annue che venissero eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. dai beni mobili e immobili che divengano proprietà dell'associazione;
- d. da eventuali erogazioni liberali o lasciti;
- e. dai contributi eventualmente disposti a favore dell'Associazione da istituti, enti e/o organismi in genere, sia pubblici che privati;
- f. da entrate da attività diverse.

Tali attività diverse devono essere secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale esercitata dall'ente. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi, costituiti dalle quote associative, da contributi di Enti o di privati, da sottoscrizioni e da altri proventi, saranno utilizzati solo per i fini definiti dall'art.3; non possono essere suddivisi tra i soci e gli amministratori.

#### *Articolo 5*

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Tutti i soci di maggiore età hanno diritto di voto nell'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei

15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

L'appartenenza all'Associazione comporta per i soci l'impegno ad attenersi all'obbligo di versamento delle quote associative annuali, se previste, decise dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo cessa:

- per dimissioni dell'Associato
- per cessazione dell'attività dell'Associazione
- per decisione dell'Assemblea degli associati
- per mancato versamento delle quote associative nei termini fissati dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo che le ha determinate.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### *Articolo 6*

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

#### *Articolo 7*

Il Consiglio Direttivo può stabilire il versamento da parte dei soci di una quota di ammissione e di una quota annua di partecipazione, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio direttivo stesso salvi eventuali altri versamenti straordinari che venissero deliberati dall'Assemblea dei soci su richiesta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può stabilire delle quote di entità diverse a seconda che trattasi di associati privati, enti con personalità giuridica pubblici o privati, associazioni private e collettive con cui ci siano rapporti di collaborazione.

I finanziamenti ed i versamenti che a qualunque altro titolo fossero corrisposti dai soci dell'Associazione saranno infruttiferi.

#### **ORGANI**

#### *Articolo 8*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.

## ASSEMBLEA

### *Articolo 9*

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i pagamenti delle rispettive quote associative al momento della spedizione dell'avviso di convocazione. Essa è l'organo che riunisce tutti i poteri in merito all'esistenza ed all'attività dell'Associazione ed alla normativa che regola la vita sociale.

Si riunisce con periodicità da essa stabilita e comunque:

- almeno una volta l'anno entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare sull'approvazione del bilancio riferentesi all'anno precedente;
- quando ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo almeno un terzo degli Associati;
- su convocazione motivata dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea viene indetta dal Consiglio direttivo con avviso a mezzo raccomandata o e-mail almeno 15 giorni prima o a mezzo telegramma o e-mail da spedirsi almeno 5 giorni prima all'indirizzo degli Associati nel caso di Assemblea Straordinaria e mediante avviso da affliggersi nella sede sociale almeno 15 giorni prima nel caso di Assemblea Ordinaria.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti dell'ordine del giorno.

All'Assemblea Ordinaria spettano:

- l'approvazione del programma di attività;
- l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- l'approvazione di modifiche alle norme statutarie;
- la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente e la delimitazione dei relativi poteri e la revoca dei componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'accettazione di somme erogate a qualsiasi titolo da enti o persone estranee;
- l'istituzione di sezioni nell'interno dell'Associazione;
- la facoltà di conferire altri incarichi di rappresentanza o coordinamento non previsti dallo statuto e stabilire il titolo ad essi corrispondente;
- l'elezione e la revoca dell'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- l'approvazione dell'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Tutti i soci dispongono ciascuno di un solo voto.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di non più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega del cinquanta per cento di soci ed in seconda convocazione con la presenza o per delega di quanti soci interverranno.

All'Assemblea straordinaria spettano:

- tutte le attività non previste per l'Assemblea ordinaria;
- tutte le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto
- la delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza il presidente sarà nominato dall'Assemblea.

La votazione sarà segreta.

L'Assemblea di volta in volta nomina il Segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria sono assunte con la maggioranza semplice dei voti degli associati presenti. Le deliberazioni dell'assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e redatto su apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

## ORGANO AMMINISTRATIVO

### Articolo 10

L'Amministrazione ordinaria dell'Associazione e del suo patrimonio è affidata ad un Consiglio Direttivo composta da tre a nove membri, scelti tra i soci dell'Associazione stessa che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La nomina dei componenti il Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea dei soci. Il Presidente dell'associazione eletto dall'assemblea è anche Presidente del Consiglio direttivo che fa parte di diritto del Consiglio stesso. Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per la loro opera, ma soltanto il rimborso delle spese da essi sostenute nell'ambito dell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente o degli altri soci componenti. L'Avviso di riunione, contenente l'indicazione delle materie da trattare, deve essere spedito raccomandato ai componenti il Consiglio almeno dieci giorni prima di quello fissato. Il Consiglio Direttivo si riterrà comunque validamente convocato e riunito anche in mancanza di avviso qualora siano intervenuti tutti suoi componenti e tutti si dichiarino sufficientemente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale la proposta di delibera votata dal Presidente e qualora il Presidente manchi, la riunione deve essere rinviata a nuova data.

Il Consiglio Direttivo rende conto all'Assemblea della sua attività e ha le seguenti funzioni che svolge con responsabilità collegiale:

- attuare le direttive dell'Assemblea;
- curare la normale gestione;
- studiare modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi sociali e sottoporre all'assemblea i programmi di attività e di spesa;
- convocare l'assemblea e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni;
- esaminare nel merito le domande di ammissione decidendo sull'ammissibilità;
- provvedere nei modi appropriati all'attuazione dei programmi e prendere ogni altra iniziativa per il raggiungimento dei fini sociali;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.

Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo quello di nominare commissioni di studi per singoli settori di attività.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### *Articolo 11*

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### *Articolo 12*

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale spettano al Presidente dell'Associazione. Questi può nominare procuratori speciali anche non soci per il compimento dei singoli affari o di gruppi di affari, ivi comprese in particolare operazioni

bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

L'associazione risponde degli impegni assunti unicamente nei limiti del suo patrimonio e viene esclusa ogni responsabilità personale dei soci anche se consiglieri.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

### *Articolo 13*

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### *Articolo 14*

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### *Articolo 15*

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

### *Articolo 16*

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

## ESERCIZI SOCIALI - BILANCI

### *Articolo 17*

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

A cura dell'organo amministrativo viene, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, redatto il bilancio dell'esercizio decorso che, insieme alla relazione relativa allo stesso, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocata in via ordinaria.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

Alla stessa Assemblea viene dall'organo amministrativo, se del caso, sottoposto un bilancio preventivo per l'esercizio sociale corrente con l'eventuale richiesta di stabilire versamenti da parte dei soci per la necessità di cassa dell'Associazione.

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del coordinamento.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

## SCIOGLIMENTO

### *Articolo 18*

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo per la delibera assembleare con la maggioranza assoluta dei soci.

A seguito di tale delibera l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I beni e le riserve finanziarie che residuano dopo lo scioglimento dell'associazione saranno devoluti a enti e/o associazioni del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, che perseguono analoghe finalità culturali e sociali.

#### RIFERIMENTO ALLA LEGGE

##### *Articolo 19*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, avranno piena applicazione il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, le norme di legge vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

*Sede Giuseppe*



*Giuseppe*

10 MAR 2021